

Ai soggetti interessati

Torino, lì 08/09/2010

Prot. n. 4089

**Oggetto:** Servizio di noleggio auto senza autista per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n.19/2007 (gara 10-2010). CHIARIMENTI.

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

**In merito al quesito:**

- 1) Costo allestimenti opzional (art 2 del capitolato): il sistema di calcolo indicato per la definizione del costo degli opzional extra serie, eventualmente ordinati, tiene conto dello sconto percentuale del canone offerto, per ciascun modello, rispetto al canone di base d'asta. Tale percentuale non ha alcun riferimento logico né matematico con il costo dell'opzional, che, al contrario, è solo funzione dello sconto di fornitura offerto dalla casa costruttrice. L'applicazione del sistema indicato, tra l'altro, penalizza il fornitore che, in funzione della tipologia di gara - prezzo più basso - presenterà l'offerta migliore: essendo infatti per l'aggiudicatario più alta la percentuale di sconto rispetto alla base d'asta, più basso sarà il prezzo di acquisto degli opzionali aggiuntivi, e pertanto più alte saranno le perdite che l'aggiudicatario dovrà sopportare. Si chiede di cambiare l'algoritmo che definisca il costo degli opzionali aggiuntivi, rimandando a un accordo tra l'aggiudicatario e le amministrazioni ordinanti.
- 2) Documentazione a bordo dei veicoli consegnati (art. 5 del Capitolato): il Capitolato prevede che a bordo venga messo documento comprovante il pagamento della tassa di proprietà del veicolo. Si chiede che tale richiesta venga annullata, in quanto, con la presente, si ricorda che il pagamento di essa è responsabilità e prerogativa del proprietario, che è l'unico responsabile nei confronti dell'erario. In tale ottica, chi utilizza i veicoli noleggiati è scarico di qualsiasi responsabilità, non sarà sottoposto ad alcun accertamento da parte delle autorità e, pertanto, non si evince la logica di tale richiesta.
- 3) Documentazione a bordo dei veicoli consegnati (art. 5 del Capitolato): viene richiesto l'inserimento a bordo dei veicoli della lista dei centri convenzionati. Si chiede se l'esistenza di numero verde, che dia tutte le informazioni circa le officine, sia elemento alternativo valido alla richiesta di cui sopra.
- 4) Riordino per furto (art. 12.II del capitolato): si prevede che, in caso di furto, il riordino avvenga alle stesse condizioni economiche di gara. Nulla viene chiarito circa il momento in

cui tale evento possa accadere. Da qui si deduce che i canoni siano bloccati per tutta la durata della vigenza della Convenzione, fatto questo inaccettabile, in quanto tale decisione contrasta altresì l'art. 7, comma 4.c e 10 art. 5 della L 163/06. Si chiede di inserire, nelle norme del capitolato, un sistema di rivalutazione canoni, da utilizzare nei casi in cui i riordini si rendano necessari successivamente ai 180 giorni di vigenza dell'offerta di gara.

- 5) Dati aggregati sistema di reporting (art. 21 del Capitolato): si chiede di specificare quale tipo di aggregazione sia necessaria e quali dati siano richiesti dalle Amministrazioni ordinanti. Si chiede inoltre se la dotazione a ciascuna Amministrazione di un sistema di reporting su web, che rappresenta un sistema auto-aggiornante, sia sufficiente a esaudire quanto richiesto all'art. 21 e che, in tale modalità, siano da non considerarsi le penali previste.

**Si precisa quanto segue:**

- 1) Si conferma il sistema di calcolo indicato per la definizione del costo degli opzionali extra serie. Il concorrente dovrà, pertanto, tenere conto, nella formulazione della propria offerta, dell'incidenza del meccanismo di calcolo indicato in capitolato, secondo le proprie valutazioni di convenienza.
- 2) E' sufficiente una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuto pagamento della tassa di proprietà del veicolo.
- 3) Si precisa che l'elenco dei centri servizi convenzionati dall'Appaltatore è richiesto all'articolo 16 del Capitolato Tecnico. Per soddisfare tale richiesta, è sufficiente che sia allegata al manuale operativo una comunicazione che chiarisca le modalità con cui l'utilizzatore del veicolo potrà procurarsi le informazioni relative ai centri di servizio convenzionati (ad esempio specificando un numero verde da contattare).
- 4) Come indicato nell'art 10.4 dello Schema di Convenzione *“I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza della Convenzione, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. con le modalità stabilite nell'art. 115 del medesimo decreto. In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall'Istituto di statistica, di cui sopra, la revisione viene operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT”*. Pertanto, qualora il furto dovesse verificarsi nel periodo di vigenza della Convenzione (della durata quindi di 24 mesi), le condizioni economiche per il riordino della nuova vettura saranno quelle definite secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.
- 5) Come indicato nell'articolo 21 del Capitolato: *“Il Fornitore dovrà trasmettere alle Amministrazioni contraenti, entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo contrattuale di*

*noleggio, i dati contrattuali di ciascun veicolo in scadenza, ovvero, a titolo esemplificativo non esaustivo:*

- 1) modello e targa;*
- 2) durata del contratto;*
- 3) importo del canone;*
- 4) data di entrata in noleggio,*
- 5) eventuale data di uscita dal noleggio;*
- 6) chilometri percorsi a partire dalla data dell'ultima rilevazione;*
- 7) dettagliata situazione attuale e relativa analisi con eventuali indicazioni, sulla base del chilometraggio rilevato, di eventuali proposte di scambi di veicoli con conseguenti modifiche alle assegnazioni ai centri di utenza, al fine di pervenire ad una maggiore omogeneizzazione del loro livello di utilizzazione.*

*Il Fornitore dovrà altresì inviare a S.C.R., in modalità elettronica, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali."*

Per dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali si intendono i dati contrattuali sopra esplicitati, aggregati per singola Amministrazione che ha aderito alla Convenzione o per aggregazione di Amministrazioni (ad esempio aggregati a livello regionale).

Un sistema di reporting basato sul web è considerato idoneo qualora sia in grado di fornire in tempo reale i dati sopra esplicitati e sia di facile e immediato utilizzo per gli utenti delle Amministrazioni e/o S.C.R.-Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Adriano LELI